

IL COLLE DIVENTA COLLETO

di Antonio Soda

L'obiettivo; un Quirinale senza più poteri.

Il presidente della Repubblica italiana, nella Costituzione vigente, lungi dall'essere organo di mera rappresentanza, come accade in altri sistemi costituzionali ove sono configurati diversi rapporti di potere fra gli organi costituzionali, svolge una delicata e complessa funzione di controllo, di garanzia, di influenza, di intermediazione politica, unitariamente finalizzata all'equilibrio dei poteri. La sua partecipazione, in funzione equilibratrice, delle diverse attività dello Stato lo rendono l'istanza suprema della unità, della cooperazione, della solidarietà fra le pluralistiche componenti istituzionali, sociali e politiche attraverso le quali deve svolgersi, secondo la Costituzione, nella libertà e nella democrazia, l'esercizio della sovranità popolare. Nella riforma della Costituzione, proposta dalla maggioranza di centrodestra, questo ruolo e questa posizione del presidente della Repubblica, in ragione anche della centralità e del rafforzamento del governo e del primo ministro, sono gravemente compromessi, con il conseguente scardinamento dell'equilibrio dei poteri.

Al di là delle modifiche del collegio di elezione (dalla elezione ad opera del Parlamento in seduta comune e con la partecipazione dei delegati regionali si passa all'elezione ad opera di una apposita assemblea della Repubblica, costituita dai componenti delle due Camere, dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome e da delegati eletti dal consiglio o dall'assemblea regionale), della procedura relativa ai quorum (nei primi tre scrutini sono necessari i due terzi, nel quarto e nel quinto i tre quinti, successivamente la maggioranza assoluta), dell'età minima per essere eletti (ridotta da cinquanta a quaranta anni), della qualificazione del presidente come garante "dell'unità federale della Repubblica", della attribuzione di poteri di nomina dei presidenti delle Autorità indipendenti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al presidente della Repubblica vengono sottratti significativi poteri di controllo e di intermediazione politica. La partecipazione del presidente della Repubblica all'esercizio delle funzioni essenziali dello Stato scompare in alcuni aspetti fondamentali.

Nell'esercizio dei poteri di controllo sul governo, con effetto dissuasivo ed eventualmente sospensivo di provvedimenti viziati di illegittimità costituzionale, il presidente della Repubblica è privato della funzione di vigilanza costituzionale nell'emanazione dei decreti aventi valore di legge, dei regolamenti e dei disegni di legge. Nell'articolo 87 è soppressa infatti l'autorizzazione presidenziale per la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, posta a presidio della inviolabilità dei diritti fondamentali della persona.

La funzione del capo dello Stato è non soltanto annullata per il venir meno del controllo di legalità costituzionale degli atti di governo, ma è stravolta e alterata dalla previsione di un intervento del presidente della Repubblica nel processo di formazione delle leggi, ad esclusivo supporto del governo.

Nel confuso e ingovernabile sistema delle fonti legislative, l'articolo 70, di disciplina del processo legislativo, prevede che il governo, per sottrarre un disegno di legge alle modifiche del Senato, possa dichiarare che il provvedimento è essenziale per l'attuazione del suo programma.

In virtù di questa dichiarazione, il Senato non è più libero di emendare il provvedimento: qualora lo faccia, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide con la sua maggioranza (quella, evidentemente, che si vuole assoggettata supinamente al governo, in ragione della minaccia di scioglimento anticipato totalmente in mano al primo ministro).

Orbene, in questo meccanismo di stravolgimento della prerogativa primaria di un libero parlamento - di accogliere, rigettare o emendare le proposte del governo - viene coinvolto il presidente della Repubblica, chiamato ad "autorizzare" il primo ministro ad esporre la sua dichiarazione prevaricatrice al Senato. Il presidente della Repubblica in sostanza è trascinato e coinvolto in una politica di parte, con la caduta inevitabile del suo ruolo di equilibrio, di garanzia, di imparzialità istituzionale.

Infine la diversa configurazione del potere di scioglimento anticipato dell'assemblea politica, nella meccanica previsione delle ipotesi di scioglimento finalizzate al rigido controllo e alla supremazia del primo ministro sull'organo legislativo, dissolve il potere di ponderazione e di intermediazione politica affidato al capo dello Stato.

Il sistema costituzionale delineato nella riforma del centro destra si risolve dunque, anche con riferimento alla posizione del presidente della Repubblica, in una alterazione del bilanciamento dei poteri, che costituiscono l'essenza della democrazia.